

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1977.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Resobantin » della ditta Novopharm, in Milano (Decreto di revoca numero 4953/R) Pag. 1732

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1977.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Test-Anabol » della ditta Novopharm S.r.l., in Milano (Decreto di revoca n. 4955/R) Pag. 1732

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1977.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Sciroppo purgativo composto alla fenolftaleina » della ditta Laboratorio farmaceutico della Chiesa di S. Agostino, in Genova (Decreto di revoca n. 4956/R) Pag. 1732

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1977.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Magnesio-C » della ditta Novopharm, in Milano (Decreto di revoca numero 4961/R) Pag. 1732

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1977.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Parabenzyll » della ditta Novopharm, in Milano (Decreto di revoca numero 4968/R) Pag. 1733

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1977.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Antergyl » della ditta Novopharm, in Milano (Decreto di revoca n. 4970/R) Pag. 1733

DECRETO MINISTERIALE 2 luglio 1977.

Ammissione al dazio ridotto dei cavalli in importazione destinati alla macellazione Pag. 1733

DECRETO MINISTERIALE 6 luglio 1977.

Modalità di applicazione delle misure intese a promuovere la trasformazione dei limoni Pag. 1734

DECRETO MINISTERIALE 8 luglio 1977.

Divieto di impiego in agricoltura del Diallate, del Trialate e del Sulfallate Pag. 1735

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1977.

Attuazione del regolamento (CEE) n. 1310/77 del 17 giugno 1977 recante modifica del regolamento (CEE) n. 831/77 che stabilisce le condizioni particolari per la concessione di aiuti all'ammasso privato nel settore delle carni suine. Pag. 1735

DISPOSIZIONI E COMUNICATI**Ministero della sanità:**

Revoca della produzione del presidio sanitario denominato Zolfo bagnabile 60 dell'impresa Aziende agrarie consorzio agrario di Trento, presso il proprio stabilimento. Pag. 1736

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Tulene dell'impresa Tecniterra, in Milano. Pag. 1736

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Rooting polvere con fungicida della impresa Formentii S.p.a. Pag. 1736

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Nemaplant dell'impresa Siapa S.p.a., in Roma Pag. 1736

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato Gramoxone 2 dell'impresa Solplant S.p.a., in Milano. Pag. 1736

PARTE I**ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE****DELIBERAZIONE 24 maggio 1977, n. 2193.**

Comune di Roma. Piano particolareggiato n. 18/F di esecuzione, in variante, del piano regolatore generale per la località Castel Giubileo.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 1° giugno 1971, n. 291;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8;

Vista la legge regionale 5 settembre 1972, n. 8;

Vista la legge regionale 23 dicembre 1976, n. 67;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1965, con il quale è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Roma;

Visto il decreto del Ministero dei lavori pubblici n. 4876, in data 6 dicembre 1971, con il quale è stata approvata la variante generale al suddetto piano regolatore;

Vista la deliberazione 6 febbraio 1973, n. 223 — divenuta esecutiva a norma e per gli effetti dell'art. 60, secondo comma, della legge 10 febbraio 1953, n. 62 — con la quale il consiglio comunale di Roma ha adottato il piano particolareggiato n. 18/F di esecuzione, in variante, del vigente piano regolatore generale per la località Castel Giubileo e ha delegato alla giunta municipale ogni ulteriore incombenza, tra cui quella di formulare le controdeduzioni del comune in merito alle opposizioni-osservazioni presentate, a seguito della pubblicazione degli atti;

Vista la domanda, in data 2 aprile 1973, con la quale il predetto comune ha chiesto l'approvazione del piano particolareggiato sopra specificato;

Ritenuto che il procedimento seguito è regolare e che, in dipendenza della pubblicazione degli atti — effettuata ai sensi degli articoli 9 e 15 della citata legge urbanistica n. 1150/1942 — sono state presentate al comune di Roma n. 27 opposizioni-osservazioni, in ordine alle quali il comune medesimo ha formulato le proprie controdeduzioni con deliberazione della giunta municipale 3 maggio 1974, n. 2054;

che i presentatori di 5 delle suddette opposizioni-osservazioni hanno proposto agli organi regionali istanze di contenuto sostanzialmente analogo a quello delle rispettive osservazioni-opposizioni inoltrate al comune;

che gli atti e gli elaborati del piano particolareggiato di cui trattasi, presentati all'assessorato all'urbanistica ed all'assetto del territorio di questa Regione, sono stati da questo sottoposti all'esame della sezione urbanistica regionale;

che la citata sezione, con relazione n. 5009 del 10 giugno 1975, ha espresso il parere che il progetto presentato sia meritevole di approvazione con le modifiche, le raccomandazioni e le precisazioni specificate nella relazione stessa, comprendenti anche quelle relative alle determinazioni sulle opposizioni-osservazioni assunte in difformità delle controdeduzioni comunali e introducibili, tutte, d'ufficio a norma dell'art. 5 della legge 6 agosto 1967, n. 765;

Vista la lettera 13 giugno 1975, n. 3308, con la quale l'assessorato all'urbanistica ed all'assetto del territorio di questa Regione ha comunicato all'amministrazione comunale di Roma il predetto parere della sezione urbanistica con l'invito a provvedere alla pubblicazione ed alle controdeduzioni, relativamente alle modifiche richieste, a norma del citato art. 5 della legge n. 765/1967;

Considerato che il comune di Roma ha provveduto alla necessaria pubblicazione e che questa ha dato luogo alla presentazione di n. 5 opposizioni;

Vista la deliberazione della giunta municipale n. 9166, del 27 ottobre 1976 — divenuta esecutiva a norma e per gli effetti della legge 10 febbraio 1953, n. 62 e assunta dalla giunta medesima in virtù della delega conferitale dal consiglio comunale con la citata deliberazione 6 febbraio 1973, n. 223 — con la quale il comune di Roma ha formulato le proprie controdeduzioni in merito alle modifiche richieste da questa Regione ed alle opposizioni presentate a seguito della pubblicazione delle modifiche stesse;

Visto il parere della sezione urbanistica regionale n. 658 in data 6 aprile 1977;

Considerato che il piano particolareggiato n. 18/F prevede l'attuazione, in esecuzione e in variante al piano regolatore generale vigente nel comune di Roma, del territorio, in località Castel Giubileo, compreso tra la via Salaria, il grande raccordo anulare ed il fiume Tevere, per una superficie di circa 100 ha;

che nel comprensorio di detto piano ricadono zone F1 ed anche aree con diversa destinazione di piano regolatore generale (M1, M2, M3, G3, H2 ed N) — in alcuni casi opportunamente variate rispetto alla loro originaria classificazione — che si ritiene conferiscano al quartiere, nella impostazione generale del piano ed in uno con il necessario adeguamento allo stato di fatto esistente, quella autonomia funzionale particolarmente richiesta dalla ubicazione e delimitazione del comprensorio interessato;

che la zonizzazione del piano appare impostata con sufficiente razionalità, tenuto conto, per quanto riguarda la localizzazione delle aree residenziali, di una situazione di fatto caratterizzata dalla presenza di consistenti nuclei abitativi già da tempo costituiti e per quanto concerne il reperimento delle aree pubbliche, della particolare configurazione altimetrica della zona nonché della sua ubicazione tra la strada statale Salaria, il grande raccordo anulare ed il fiume Tevere, che consentano le possibilità di espansione nel settore solo verso la parte valliva ed il detto corso d'acqua;

che accettabile si ritiene l'ubicazione delle aree destinate a servizi pubblici di quartiere che rispetta, di massima, le previsioni di piano regolatore generale;

che pure accettabili sotto il profilo urbanistico, si ritengono le previsioni, parzialmente in variante relative alle aree in zona M2, servizi privati, ed ai servizi privati destinati ad attività artigianali;

che opportuna appare, infine, la classificazione in zona G1 — parco privato vincolato — di due comprensori in fregio alla via di Castel Giubileo ed alla salita di Castel Giubileo, nella parte prospettante sulla via Salaria, nonché il vincolo a zona M3 — servizi pubblici di quartiere per attrezzature culturali — dell'area interessata dal Castello di Bonifacio VIII sulla sommità della collina di Castel Giubileo;

Considerato che le reti viarie previste — quella primaria, che si innesta sulla strada statale Salaria e, quindi, sul gran raccordo anulare assicurando i collegamenti del quartiere con la città e le grandi vie di comunicazione e quella secondaria, a servizio delle residenze e delle zone per attività comunitarie nonché delle infrastrutture stradali collegate alla via Salaria di cui vengono dotate le zone destinate ad attività artigianali — sono bene articolate e sufficienti per soddisfare le esigenze locali senza apparente pregiudizio per lo scorrimento del traffico veloce sulla stessa via Salaria e sul gran raccordo anulare e senza rilevanti interferenze con detto traffico all'interno e allo esterno del quartiere;

che, sempre in materia di viabilità la sezione urbanistica regionale, con la relazione n. 5009 del 10 giugno 1975 citata in precedenza, aveva ritenuto non adeguato alle esigenze locali il collegamento del quartiere con l'ampio parco pubblico sito nel settore nord nord-ovest del piano, oltre il gran raccordo anulare, assicurato, nel piano particolareggiato adottato, solo da tale arteria mediante rampe in entrata ed in uscita sui due lati della carreggiata e con l'utilizzazione dell'esistente sottopassaggio attraversante lo stesso gran raccordo anulare;

che al riguardo la stessa sezione aveva richiesto che per gli usi locali fosse attraversata adeguatamente, per tale collegamento, una strada esistente, ma non riportata nelle tavole del piano particolareggiato, limitatamente al tratto che ricade sul limite est dell'area a verde per attività presportive e attrezzature sportive (a ridosso del gran raccordo anulare) e che è compreso tra l'area M3 destinata sugli elaborati con il n. 2 e la zona di rispetto del gran raccordo anulare;

che, inoltre, la stessa sezione aveva richiesto che detta strada fosse prolungata fino al sottopassaggio sopra citato, secondo un tracciato, a ridosso dello stesso grande raccordo anulare che doveva assumere caratteristiche tecniche commisurate all'uso esclusivamente locale e fosse inoltre integrata, ove possibile, da percorsi pedonali;

che, controdeducendo al riguardo con la citata delibera della giunta municipale n. 9166 del 27 ottobre 1976, il comune ha ritenuto di poter concordare con le suddette richieste graficizzando la soluzione proposta, sulla tavola «allegata alla deliberazione di controdeduzioni comunali alle modifiche proposte dalla Regione»;

che tale soluzione è accettabile;

Considerato che le sezioni stradali indicate sulla tav. 3 — rete viaria — appaiono sufficienti per un ordinato svolgimento del traffico interno;

che la dotazione di parcheggi pubblici risulta corrispondente alle prescrizioni di cui al decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, ma, per quanto attiene alla loro ubicazione, se ne rileva la mancanza lungo alcune strade di piano particolareggiato già esistenti, specie quelle colleganti la parte collinare della zona;

che, peraltro, i parcheggi pubblici lungo tali strade sarebbero stati di difficile attuazione, stante la diffusa edificazione a lato di esse e le caratteristiche altimetriche dei terreni circostanti;

che, comunque, onde evitare la sosta di autoveicoli lungo le strade in questione ed il conseguente intralcio al transito su di esse, è necessario che, in sede di autorizzazione da parte del comune di nuovi edifici,

venga posta particolare attenzione sulla effettiva destinazione a parcheggio privato di adeguate superfici all'interno dei singoli lotti e degli edifici stessi, nella misura stabilita dalle vigenti norme;

Considerato che i servizi pubblici di quartiere risultano reperiti in misura adeguata alle prescrizioni di cui al già citato decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, per un insediamento complessivo di circa 3.400 abitanti, giusta le indicazioni riportate sulla tavola « Allegato A alla deliberazione di controdeduzioni comunali alle modifiche proposte dalla Regione » rettificata in rosso a seguito dei riscontri eseguiti d'ufficio;

che la loro ubicazione non sempre risulta tale da rispettare i raggi massimi di percorrenza, specie rispetto ai nuclei abitati siti nella parte nord-est del piano, ma tale carenza appare giustificata dal grado di compromissione della zona — preesistente alla redazione del piano — ed anche dalla sua configurazione altimetrica e risulta comunque attenuata da una appropriata articolazione della rete viaria di quartiere che consente agevoli collegamenti con le infrastrutture pubbliche;

Considerato che nulla si ha da osservare in merito alle destinazioni M1, servizi pubblici generali già previste nel piano regolatore generale;

che la dotazione di verde pubblico risulta largamente superiore alle superfici minime di cui al decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 e che le aree relative, concentrate nel settore ovest e nord-ovest del piano verso il fiume Tevere, costituiscono dei veri e propri comprensori omogenei a verde pubblico che potranno consentire, con adeguati o coordinati interventi, qualificanti realizzazioni nel settore specifico;

che l'indirizzo progettuale assunto dal comune nell'attribuzione degli indici fondiari di edificabilità residenziale (1,5 mc/mq per le sottozone R2 già classificate in F1 nel piano regolatore generale e 0,36 mc/mq per le sottozone R1 già classificate H2 nello stesso piano regolatore generale) e nel fissare le altezze massime degli edifici, appare accettabile in quanto tende alla tutela paesaggistica della zona e inoltre, si prefigge di adeguare le previsioni del piano particolareggiato alla situazione edilizia preesistente che è caratterizzata, come già osservato, da consistenti insediamenti abitativi;

Considerato che l'attribuzione di volumi non residenziali in aggiunta a quelli residenziali, ad un isolato a ridosso del grande raccordo anulare e distinto con apposita simbologia (sottozona C1) sulla planimetria « allegato B alle controdeduzioni alle opposizioni ed osservazioni al piano particolareggiato » subordinatamente all'accorpamento, in sede progettuale, di superfici nella misura uguale o superiore a mq. 3.000, 5.000 e 10.000 si ritiene ammissibile precisando, peraltro, che l'edificazione non residenziale potrà essere consentita, secondo gli indici previsti (rispettivamente di 0,5, 0,8 e 1,5 mc/mq) a condizione che vengano rispettate al riguardo le disposizioni di cui all'art. 2 delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale;

che va, al riguardo, prescritto che l'isolato in questione sia definito graficamente con l'apposita simbologia, così come rappresentato sull'allegato sopra indicato, che sulle altre planimetrie del piano (allegato 2, planimetria catastale, zonizzazione e « zonizzazione indicativa, allegato alla relazione tecnica »);

Considerato che le previsioni di piano particolareggiato relative alle dotazioni di aree pubbliche in rapporto, alla struttura residenziale del quartiere indicato, a rappresentare l'opportunità che il comune di Roma, nello studio dei piani particolareggiati delle zone contermini ancora prive di strumento urbanistico attuativo, eviti che i relativi pesi insediativi vengano a gravare anche parzialmente, sulla detta dotazione di verde o servizi al fine di non pregiudicare eventuali ulteriori ristrutturazioni del comprensorio del presente piano particolareggiato che dovessero rendersi necessarie in futuro in relazione alla struttura edilizia di alcune aree del quartiere, alla loro consistenza abitativa ed architettonica, alla loro ubicazione planimetrica ed al loro particolare pregio ambientale;

Considerato, per quanto riguarda la normativa, che questa appare completa di prescrizioni per ogni settore di intervento, ma che necessita di più esplicite prescrizioni e di alcuni collegamenti con le prescrizioni di carattere generale fissate dal vigente piano regolatore generale;

che in merito al titolo II, capo I zona residenziale semplice, la sezione urbanistica regionale con la citata relazione 10 giugno 1975, n. 5009, aveva richiesto che la relativa normativa fosse integrata con la esplicita affermazione che i volumi non residenziali consentiti in virtù dei precedenti articoli 8 e 9 non si aggiungono alla cubatura che il piano particolareggiato stabilisce per le zone in questione ma vanno computati nella stessa;

che in sede di controdeduzione, il comune di Roma ha fatto presente che ogni « trasformazione di volumi residenziali in non residenziali nelle zone "residenziali semplici" rientra interamente nell'ambito della cubatura "residenziale" ammissibile secondo l'indice attribuito » ed ha pertanto espresso l'avviso che il capo I in questione debba essere mantenuto nella sua stesura originale;

che detta precisazione interpretativa della norma in questione non esclude la necessità di completare la norma stessa così come richiesta dalla sezione urbanistica;

che, pertanto, va inserito, dopo l'art. 9 il seguente: « Art. 9-bis - *Computo dei volumi non residenziali.* — I volumi corrispondenti alle destinazioni di cui ai precedenti articoli 8 e 9 dovranno essere interamente computati ai fini del calcolo della cubatura attribuita dal piano particolareggiato »;

Considerato per quanto riguarda l'art. 11 — negozi nelle zone di distacco — che la sezione urbanistica aveva espresso il parere che non fosse ammissibile l'utilizzazione di parte dei distacchi per la costruzione dei negozi, in quanto giudicata in contrasto con l'art. 3, punto 7, delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale che richiede « il carattere di dipendenza dall'edificio principale e la destinazione a servizio di detto edificio » degli eventuali locali accessori da realizzare nelle zone di distacco;

che al riguardo la stessa sezione aveva anche espresso l'avviso che nessuna costruzione, di qualsiasi genere e per qualunque uso, fosse, comunque da consentire nelle zone di distacco, stante il grado di compromissione edilizia della zona;

che nella relativa controdeduzione il comune ha ribadito la validità della norma di piano a suo tempo proposta perché « legata a precise scelte urbanistiche tendenti alla realizzazione di fasce continue di negozi » tanto più che, sempre secondo il comune « non

sembra sussistere il temuto contrasto tra detta norma e l'art. 3, punto 7, della normativa tecnica di piano regolatore generale in quanto, mentre detto articolo si riferisce ad accessori nella zona di distacco, si tratta nel caso specifico di negozi che, parte integrante dell'edificio, si protendono fino al confine»;

che preso atto delle valutazioni sul carattere tecnico-urbanistico della scelta previsionale operata ed anche dell'interpretazione della norma di piano regolatore generale sopra richiamata, fornita dal comune in sede di controdeduzioni, si ritiene possa mantenersi nel testo originariamente proposto l'art. 11, negozi nelle zone di distacco;

Considerato, che in merito a quanto stabilito dall'art. 13, attività artigianali, che la sezione urbanistica aveva ritenuto di condizionare la possibilità di uso parziale per attività artigianali dei locali al piano terra in edifici residenziali, al tipo di gestione degli esercizi (a conduzione familiare), al fine di ottenere una limitazione della dimensione delle aziende interessate, nonché all'indirizzo lavorativo (non molesto) delle attività di cui trattasi, intendendo così assicurare che non venisse recata molestia alcuna ai residenti nell'edificio ed in quelli circostanti ed anche per evitare sovraccarichi sulle strutture soprattutto viarie, delle zone interessate che, come è noto, risultano dimensionate in base al carattere residenziale e commerciale dell'insediamento;

che la sezione medesima aveva anche ritenuto che gli esercizi per attività artigianali non potessero essere assimilati ai negozi, per cui i relativi volumi dovevano essere inclusi a differenza dei negozi, nelle cubature risultanti dall'applicazione dell'indice di edificabilità di piano particolareggiato;

che il comune, controdeducendo al riguardo, ha espresso l'avviso che tali limitazioni, oltre a non apportare vantaggi rilevanti per la collettività residente, sarebbero di difficile applicazione per la inesistenza di adeguati strumenti di controllo ed ha precisato che la natura non molesta degli insediamenti viene già imposta nella stesura originaria dell'art. 13 in questione;

che lo stesso comune, inoltre, non ha concordato con la proposta di considerare i volumi dei locali per attività artigianali nella volumetria stabilita dal piano particolareggiato per la zona interessata, in quanto ritiene tali esercizi in tutto assimilabili ai negozi e, quindi, soggetti alla stessa regolamentazione urbanistica;

che, valutando in termini realistici le considerazioni del comune in merito al tipo di gestione ed alla natura delle attività artigianali di cui trattasi, si ritiene che il testo dell'art. 13 possa essere conservato nella sua originaria stesura raccomandando, però, al comune di voler disporre perché i propri organi competenti al rilascio di autorizzazioni per le utilizzazioni di locali per esercizi artigianali, tengano presente, al momento opportuno, ai fini della scelta del tipo di attività artigianali ammissibili, le esigenze rappresentate dalla sezione, significando che dovranno essere, comunque, escluse dalle zone residenziali con negozi le concessioni per quelle attività artigianali che, pur se di ridotte dimensioni, abbiano caratteristiche di artigianato industriale per il quale il vigente piano regolatore generale prevede apposita regolamentazione;

che, per conseguenza, si ritiene che il riferimento ai «locali artigianali» possa mantenersi anche nel

testo degli articoli 15 e 16 per i quali la predetta sezione urbanistica aveva formulato analoghe richieste;

che, per quanto attiene alla valutazione dei volumi relativi ai locali destinati alle attività di cui trattasi, si riconosce che, effettivamente, alcune attività artigianali come quelle citate dal comune a sostegno delle proprie considerazioni (parrucchieri, tintorie, lavanderie, laboratori, ecc.) conferiscono ai locali in cui vengono svolte la caratteristica di esercizi commerciali propria dei negozi;

che tale caratteristica, peraltro, non appare attribuibile genericamente a tutte le attività definite «artigianali»;

che, pertanto, per una corretta osservanza dell'art. 2 delle norme tecniche di piano regolatore generale — per la parte che prevede l'esclusione dei locali destinati a negozi dal computo delle volumetrie comprensoriali — si ritiene possa concordarsi parzialmente con la controdeduzione comunale, nel senso di non considerare ai fini di calcolo dei volumi residenziali — beninteso laddove viene prevista dal piano particolareggiato la destinazione «residenziale con negozi» — la cubatura corrispondente alle superfici — al piano terra degli edifici — destinate ad attività artigianali che presentino affinità di gestione con gli esercizi commerciali anche per il rapporto di fruizione diretta da parte del consumatore;

che detta precisazione va inserita nel testo dell'art. 16, alla 2ª riga, dopo il termine «artigianali», nella seguente formulazione: ...che presentino affinità di gestione e di tipo di attività con gli esercizi commerciali e negozi «...»;

Considerato che in relazione a quanto sopra detto sempre in merito all'art. 16, si concorda con il comune per l'integrazione del testo dell'articolo stesso con il seguente comma, al termine dell'originaria versione:

«Nei casi di demolizione e ricostruzione di edifici muniti di licenza edilizia che, in base agli articoli 26 e 27 seguenti possono conservare la cubatura già edificata, fermo restando l'obbligo dei negozi con l'eccezione di cui al precedente art. 15, la cubatura afferente ai negozi e ai retrostanti locali artigianali dovrà essere calcolata nel conteggio totale dei volumi»;

Considerato, per quanto riguarda l'art. 18 che la sezione urbanistica regionale aveva ritenuto che, per una più corretta applicazione della norma prevista dall'art. 2 della normativa di piano regolatore generale, il testo proposto fosse da modificare nel senso di consentire la realizzazione dei volumi non residenziali nelle zone con «destinazione mista (residenziale e non residenziale)» solo in edifici a destinazione unitaria diversa da quella abitativa e non anche mediante la sovrapposizione in uno stesso edificio dei volumi corrispondenti ai due modi d'uso, come previsto dal comune;

che il comune ha controdedotto al riguardo precisando che la norma proposta è dettata da precise scelte di «carattere urbanistico e di composizione architettonica» ed avanzando dubbi sul temuto contrasto tra la norma stessa e quella di piano regolatore generale citata da questa sezione;

che l'interpretazione dello spirito oltre che della lettera della norma di piano regolatore generale non si ritiene consenta di condizionarne l'osservanza a valutazioni di carattere tecnico-urbanistico e, comunque, tali da vanificarne l'intendimento precipuo di assicurare in modo certo ed effettivo la permanente distin-

zione delle destinazioni d'uso dei volumi non residenziali e residenziali, precludendo così ogni possibilità materiale di unificazione dei due modi d'uso;

che per quanto sopra ed in relazione alla controdeduzione comunale succitata, appare opportuno precisare che la « sovrapposizione » dei volumi residenziali e non residenziali potrebbe corrispondere ad una corretta interpretazione della norma di piano regolatore generale in questione solo nei casi in cui, non risultando tecnicamente realizzabili in distinti corpi di fabbrica detti volumi, la funzionalità nettamente distinta tra i due modi d'uso indicata dal comune possa concretizzarsi, con adeguate soluzioni architettoniche, attraverso la separazione dei vani scala per l'accesso ai locali a diversa destinazione e la realizzazione della unitarietà di modo d'uso in ciascuno dei piani del fabbricato;

che, pertanto, si ritiene che, a parziale conferma dell'osservazione già formulata al riguardo, il testo dell'art. 18 debba essere modificato come segue: « Art. 18 - *Mutua posizione dei volumi residenziali e non residenziali.* — I volumi residenziali dovranno essere distinti da quelli non residenziali mediante la separazione dei corpi di fabbrica ovvero, nei casi in cui ciò non risulti realizzabile per motivi tecnici e di funzionalità dei manufatti, mediante la sovrapposizione dei volumi corrispondenti ai due modi d'uso perchè con funzionalità nettamente distinte anche degli impianti tecnici, da conseguire con la separazione dei vani scala di accesso ai locali a diversa destinazione e con la concentrazione unitaria di questi su ciascuno dei piani dell'edificio. In ogni caso, i volumi a destinazione non residenziale dovranno essere vincolati permanentemente a tale uso con apposito atto formale trascritto »;

Considerato che nel testo dell'art. 26, ultimo comma, penultima riga, il termine « potranno » va sostituito con « dovranno »;

Considerato che l'art. 29 nel prevedere per l'edificazione residenziale lotti minimi della superficie di mq. 700, consente la utilizzazione dei lotti della superficie di mq. 400 purchè questi siano stati costituiti a seguito di cessione trascritta regolarmente prima della data di adozione del piano particolareggiato;

che su quest'ultima possibilità la sezione urbanistica regionale aveva espresso parere negativo non ritenendola compatibile con l'esigenza di realizzare, per quanto possibile, una ristrutturazione e riqualificazione urbanistica della zona entro accettabili limiti di densità edilizia, in armonia con la specifica regolamentazione di piano regolatore generale;

che il comune ha controdedotto al riguardo riaffermando la validità, della proposta di cui al piano particolareggiato adottato in quanto il lotto minimo di mq. 400 « consentito prima dell'adozione del presente piano, risponde ad esigenze determinate dal taglio dei lotti avvenuto dopo l'istituzione del nucleo edilizio del 1935 che assimilava queste zone ai villini comuni del piano regolatore generale nel 1931 »;

che, in relazione a quanto rappresentato dal comune e tenuto conto del fatto che i limiti di altezza e degli indici di edificabilità stabiliti dal piano particolareggiato possono consentire soluzioni progettuali accettabili, sotto il profilo architettonico, anche nei casi, previsti dallo stesso piano particolareggiato di lotti minimi inferiori a mq. 700 e fino a mq. 400, ricadenti in isolati con prevalenza di lotti di superficie oltre i

mq. 700, si ritiene di poter concordare con le controdeduzioni comunali confermando nel presente piano particolareggiato l'art. 29 in questione nella sua stesura originaria;

Considerato che, in relazione a quanto precisato nei precedenti considerato in ordine al testo dell'art. 11 delle norme di piano particolareggiato, si ritiene possa confermarsi il testo dell'art. 32 nella versione di cui al piano particolareggiato adottato, significando che alla 4ª riga del primo capoverso il riferimento dell'art. 12, dovuto ad errore materiale, deve intendersi sostituito dall'indicazione « dall'art. 11 »;

Considerato che il comune di Roma con la citata delibera n. 9166 del 27 ottobre 1976 ha pure proposto alcune modifiche della normativa tecnica contenuta negli articoli del capo II — zone residenziali con negozi — al fine di adeguare le definizioni di attività artigianali delle norme di piano a quelle di piano regolatore generale tenendo conto di quanto previsto al riguardo all'art. 3 delle norme di cui alla variante al piano regolatore generale stesso adottata con delibera consiliare 3 agosto 1973, n. 4549;

che la proposta, pur facendo riferimento ad un provvedimento di variante, peraltro non ancora approvata, che recepisce comunque la dizione del precedente testo dell'art. 3 citato, appare ammissibile ma solo parzialmente, nel senso che si ritiene possano assimilarsi ai negozi anche per quanto concerne la loro localizzazione sulle fronti di ciascun fabbricato, le attività artigianali non moleste quali vengono definite dallo stesso art. 3 (lavanderie, parrucchieri, barbieri, sartorie, ecc.) che le distingue da quelle di servizio (idraulico, fabbro, tappezziere, falegname, carrozziere, meccanico, elettrauto, ecc.) che necessitano in genere, tra l'altro, di aree di pertinenza non sempre reperibili sui fronti stradali degli edifici e per le quali debbono mantenersi le prescrizioni di cui alle norme adottate, integrate da quanto appresso stabilito;

che pertanto, in merito alle singole modifiche proposte debba provvedersi nel modo seguente:

a) Art. 10:

Si concorda sulla opportunità di aggiungere al termine del testo adottato dopo la parola « negozi » la frase « o botteghe per attività artigianali non moleste quali lavanderie, parrucchieri, barbieri, sartorie, tintorie, ecc. »;

b) Art. 11:

In relazione a quanto sopra, dovrà aggiungersi alla 4ª riga dopo la parola « negozi » la frase « e botteghe per attività artigianali non moleste di cui al precedente art. 10 »;

c) Art. 12:

Anche il titolo dovrà essere completato trattandosi di prescrizioni specifiche e mancando altri riferimenti nel testo dell'articolo con la frase « e le botteghe per attività artigianali non moleste ». Analoga aggiunta dovrà essere inserita alla penultima riga dopo la parola « negozi »;

d) Art. 13:

Non si concorda sulla proposta di soppressione dell'articolo in quanto, come sopra precisato, si ritiene che alcune delle attività artigianali consentite sulla base delle considerazioni e prescrizioni già in precedenza formulate nello stesso art. 13 non siano com-

prese tra le « non moleste » indicate dal comune con riferimento all'art. 3, punto 2/e della N.T.A. del piano regolatore generale di cui alla delibera 8 agosto 1974, n. 2632. Tali attività potranno quindi trovare sede solo sul fronte opposto a quello su strada in virtù dell'articolo 13 in questione; l'articolo pertanto dovrà essere rettificato sostituendo alla 4ª riga, la frase « per attività artigianali non moleste » con la frase « per le attività artigianali consentite dalla normativa di piano particolareggiato »;

e) Art. 14:

Per gli stessi motivi rappresentati in merito alla proposta relativa all'art. 13 non si concorda con il comune circa la richiesta di soppressione dell'art. 14 che dovrà quindi restare invariato nel testo adottato;

f) Art. 15:

Non appare necessario apportare modifiche al testo dell'art. 15 in conseguenza della modifica dell'articolo 10;

g) Art. 16:

Non appare necessario apportare modifiche al testo dell'art. 16 in conseguenza della modifica dell'articolo 10;

Considerato che le varianti al piano regolatore generale vigente introdotte nel piano in esame e indicate sulla tav. 1/3, schema di piano particolareggiato ed elencate alle pagine 6, 7 e 8 della relazione tecnica, appaiono di massima dettate da esigenze connesse alla ristrutturazione urbanistica del comprensorio F1 ed alla necessità di adeguamento delle previsioni del piano stesso a situazioni preesistenti e, soprattutto, per dimensionare le superfici destinate ad infrastrutture pubbliche conformemente alle prescrizioni di cui al decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444;

che le stesse varianti si ritengono perciò ammissibili per quanto non in contrasto con le determinazioni di cui al presente provvedimento e si ritiene per esse applicabile il disposto di cui all'art. 1 della legge 1º giugno 1971, n. 291;

Considerato che anche le fasi di attuazione del piano appaiono accettabili in quanto si ritiene consentano di conseguire entro i termini di validità del piano, stabiliti in dieci anni dalla sua approvazione e con opportuna gradualità, la funzionalità del quartiere a condizione beninteso che la esecuzione delle opere avvenga secondo una organicità di interventi, che sia in armonia con la necessaria tempestività dell'esecuzione stessa;

Considerato che tra gli elaborati del piano figura una relazione di previsioni delle spese per l'esecuzione delle opere pubbliche ricadenti nel piano e che si prende atto dell'ammontare di tali spese quale risulta da detta relazione;

Vista la nota n. 2176 in data 2 luglio 1975 con la quale la Soprintendenza alle antichità di Roma ha espresso il proprio parere al riguardo;

Considerato che il suddetto istituto nell'esprimersi favorevolmente in merito all'attuazione del piano ha rappresentato la necessità di usare particolari cautele nella esecuzione dei lavori di sterro per strade, edifici e servizi e di segnalare tempestivamente eventuali ritrovamenti di reperti archeologici;

che pertanto il comune di Roma dovrà provvedere ai suddetti adempimenti di competenza nelle fasi di esecuzione del piano;

Considerato per quanto riguarda le osservazioni-opposizioni presentate avverso le previsioni del piano in sede di prima pubblicazione, che le seguenti vanno accolte in conformità alle controdeduzioni comunali e per i motivi di cui alle stesse che si condividono: Soldini Pietro (9); Del Principe Ugo (13); Ciccarella Manlio (14); Ciccarella Fernando (15); Biancucci Ettore (16); Di Stefano Giuseppe ed altri (18); Bruni Francesco (25); fratelli Lodoli (27);

che le seguenti osservazioni-opposizioni vanno parzialmente accolte in conformità alle controdeduzioni comunali e nei limiti di cui alle stesse: Papanozzi Francesco (2); Verquera Maria in Cazzaniga (3); Pisa Angelo (7); Vannarelli Mariano (8); Celli Sergio (21);

che le seguenti osservazioni-opposizioni vanno respinte in conformità alle controdeduzioni comunali e per i motivi illustrati nelle stesse che si condividono: Romanelli-De Propriis (10); Promontorio Ascanio (12); Di Francesco Bruno (19); Marini Angelica (23); I.N.P.D.A.I. (24);

Considerato che per le opposizioni-osservazioni eredi Rinaldo De Angelis (1); Di Mattia Teresa (4); Catania Cristina e Anna (5); Mariani Vincenza (6); comitato di borgata (20); associazione lottisti (26) la sezione urbanistica regionale, con la citata relazione n. 5009 del 10 giugno 1975, aveva richiesto che l'accettazione proposta dal comune in sede di controdeduzioni avvenisse con le integrazioni e modifiche nella stessa specificata;

che in particolare le opposizioni eredi Rinaldo De Angelis (n. 1); Di Mattia Teresa (n. 4) venivano ritenute meritevoli di accoglimento conformemente al parere comunale ma con le seguenti integrazioni e modifiche rispetto alle relative controdeduzioni:

1) spostamento dell'asse del tratto terminale della via di Castel Giubileo su cui si affacciano i lotti di proprietà dei ricorrenti destinati in zona M2 — servizi privati — mantenendo la sezione prevista dal piano particolareggiato (tipo D) verso il lato opposto a detti lotti entro i limiti della fascia a verde il rispetto stradale e ciò tenuto conto dello stato di fatto esistente sulle aree M2 stesse, dell'effettivo tracciato dell'elettrodotto corrente nella zona e della opportunità di dotare le attrezzature commerciali esistenti di una adeguata fascia lungo il fronte strada;

2) realizzazione dell'accesso alle aree con destinazione M2 in modo difforme da come proposto con le controdeduzioni comunali e ciò mediante un manufatto stradale da via Bolognola a via di Castel Giubileo lungo il confine tra gli isolati M2 ed N e la zona artigianale ubicata più a nord con eventuali allacci per il collegamento con le aree ubicate più a sud verso la via Salaria;

che il comune controdeducendo al riguardo con la delibera n. 9166 del 27 ottobre 1976, ha concordato con l'integrazione descritta al punto 1) sopra citato mentre ha proposto, in merito al punto 2) riguardante la strada di accesso alle aree M2 da via Bolognola a via di Castel Giubileo, l'utilizzazione di una strada esistente ma non prevista dal piano particolareggiato posta a circa 50 metri più a nord rispetto al tracciato indicato dalla sezione urbanistica regionale;

che pertanto le opposizioni n. 1 e n. 4 suindicate vanno accolte conformemente alle relative controdeduzioni comunali di cui alla delibera n. 2054 del 3 maggio 1974, con le integrazioni sopra specificate; il tutto

così come graficizzato sulla tavola « allegato A della deliberazione di controdeduzioni comunali alle modifiche proposte dalla Regione »;

che l'opposizione Catenza Cristina ed Anna (n. 5), in relazione alla nuova soluzione viaria indicata nelle considerazioni sulle opposizioni n. 1 e n. 4 e tenendo altresì conto del fatto che l'opposizione stessa riguarda un'area su cui viene già svolta un'attività lavorativa a carattere artigianale nonchè della richiesta di cui al punto 7) dell'opposizione comitato di borgata (n. 20), è in difformità alle controdeduzioni comunali di cui alla delibera n. 2054 del 3 maggio 1974, accolta così come graficizzato dal comune sull'elaborato grafico « allegato A » alla deliberazione di controdeduzioni comunali alle modifiche proposte dalla Regione n. 9166 del 27 ottobre 1976;

che l'opposizione Mariani Vincenza (n. 6) tenuto conto della presenza sull'area di proprietà della ricorrente di edifici già realizzati e in considerazione delle controdeduzioni comunali formulate con la succitata delibera n. 9166, con le quali sono stati accolti i suggerimenti proposti dalla sezione urbanistica regionale, è, in parziale difformità dalle originarie controdeduzioni comunali, accolta, così come rappresentato sull'elaborato grafico « allegato A alla deliberazione di controdeduzioni comunali alle modifiche proposte dalla Regione »;

che in merito all'opposizione comitato di borgata (n. 20) la sezione urbanistica aveva ritenuto di poter concordare con le relative controdeduzioni comunali formulate con la delibera n. 2054 del 3 maggio 1974, con esclusione di quelle relative al punto 4) della richiesta che veniva ritenuto meritevole di accoglimento, in difformità da tali controdeduzioni, nel senso di prolungare la fascia a negozi lungo la via Grottazzolina oltre il limite nord della attuale zona edificabile, per includervi anche gli esercizi commerciali esistenti sul terreno compreso tra detta zona edificabile e l'incrocio della via Grottazzolina con la salita di Castel Giubileo. Tale soluzione veniva peraltro subordinata alla possibilità di applicazione agli esercizi in questione delle norme di cui all'art. 12 delle norme tecniche di attuazione di piano particolareggiato;

che il comune controdeducendo al riguardo, nel segnalare che la situazione dei luoghi non consente il rispetto della prescrizione di cui all'art. 12 succitato e quindi l'utilizzazione delle aree interessate per edifici con negozi ha proposto di conferire alle aree stesse una destinazione tale (R2) da consentirne la completa utilizzazione a scopo edificatorio con indice di fabbricabilità residenziale di mc./mq. 1,5, ma con la esclusione della destinazione a negozi;

che tale proposta appare ammissibile;

che, pertanto, l'opposizione n. 20, è parzialmente accolta in conformità alle originarie controdeduzioni comunali per quanto attiene ai punti 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 8, mentre si ritiene meritevole di parziale accoglimento nel senso sopra descritto e meglio rappresentato nell'elaborato « allegato A alla deliberazione di controdeduzioni comunali alle modifiche proposte dalla Regione » in difformità dalle stesse controdeduzioni per quanto riguarda la richiesta di cui al punto 4);

che in merito all'opposizione associazione lottisti (n. 26) la sezione urbanistica aveva ritenuto di poter concordare con le relative controdeduzioni comunali

con esclusione della proposta relativa al punto 5) della richiesta, per il quale aveva ritenuto fosse più opportuno il parziale accoglimento nel senso di destinare l'area interessata, di proprietà del comune, a zone M3 — servizi pubblici di quartiere — anzichè a zona per l'edilizia economica e popolare da attuare ovviamente con apposito provvedimento, ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167, tenendo anche conto del fatto che nella zona di Castel Giubileo esiste già un comprensorio destinato all'edilizia economica e popolare definito da apposito piano di zona approvato dalla Giunta regionale (n. 1-bis - Castel Giubileo) e quindi attuabile entro tempi brevi;

che il comune di Roma ha ritenuto di poter accogliere la detta indicazione, proponendo per l'area in questione la destinazione di zona M3 per attrezzature culturali in modo che gli edifici esistenti possano essere utilizzabili per le varie attività sociali del quartiere;

che, pertanto, l'opposizione n. 26, è accolta nel senso sopra descritto in parziale difformità dalle originarie controdeduzioni comunali, giusta la rappresentazione grafica di cui al già citato « allegato A alla deliberazione di controdeduzioni comunali alle modifiche proposte dalla Regione »;

che è da respingere l'opposizione Gambucci Ulisse e Sandro (n. 11) conformemente a quanto proposto dal comune precisando che la relativa controdeduzione, in relazione alle successive determinazioni assunte in merito all'opposizione n. 5, deve essere esplicitata secondo il testo della controdeduzione a cui fa riferimento, così come formulato dallo stesso comune e come qui di seguito indicato:

« Considerato che all'epoca dell'adozione di piano particolareggiato l'area risultava libera da costruzioni e che il piano particolareggiato, con la destinazione a servizi privati per attività artigianali ha inteso sanare soltanto le attività lavorative già da tempo esistenti, si ritiene che l'opposizione non possa essere accolta »;

che l'opposizione Di Stefano-Rossi (n. 17), avanza la stessa richiesta di cui al punto 4) dell'osservazione n. 20 e, pertanto, è parzialmente accolta, in difformità dalle originarie controdeduzioni comunali, conformemente a quanto rappresentato in merito al punto 4) della detta osservazione n. 20;

che l'opposizione sindacato unione lottisti (n. 22), è parzialmente accolta in conformità alle controdeduzioni comunali precisando che in ordine al punto secondo l'osservazione stessa è da ritenersi completamente accolta in conseguenza di quanto in precedenza stabilito in merito ai collegamenti del quartiere con la zona a verde pubblico previsto, oltre il grande raccordo anulare;

Considerato che in merito alle 5 opposizioni presentate in sede di 2ª pubblicazione del piano, si concorda con le relative controdeduzioni formulate con la delibera della giunta municipale n. 9166 del 27 ottobre 1976;

che, pertanto, l'opposizione Mariani Vincenza (numero 2) va parzialmente accolta in conformità alle controdeduzioni comunali;

che le opposizioni Depropriis Romanelli (1) Promontorio Ascanio (3) residenti Castel Giubileo, zona alta (n. 4), sono da respingere perchè non proponibili per i motivi adottati dal comune;

che l'opposizione S.p.A. La Piramide (n. 5) non dà luogo a provvedere in questa sede;

Considerato che le modifiche conseguenti all'accoglimento da parte del comune di opposizioni ed osservazioni al piano sono state descritte e graficizzate nel seguente elaborato allegato alla deliberazione di giunta municipale n. 2054 del 3 maggio 1974:

— allegato B, alle controdeduzioni alle opposizioni ed osservazioni al piano particolareggiato;

Considerato che le modifiche alle originarie previsioni del piano particolareggiato, conseguenti alle osservazioni della sezione urbanistica regionale ed alle relative controdeduzioni comunali, sono state graficizzate sul seguente elaborato:

— allegato A, alla deliberazione di controdeduzioni comunali alle modifiche proposte dalla Regione;

che, pertanto, i suddetti elaborati debbono far parte integrante del piano medesimo;

Visto il parere della Soprintendenza alle antichità di Roma n. 2176 del 2 luglio 1975;

Viste le relazioni della sezione urbanistica regionale 10 giugno 1975, n. 5009 e 6 aprile 1977, n. 658;

Su proposta dell'assessore all'urbanistica;

Delibera:

all'unanimità:

Con le modifiche, le integrazioni e le prescrizioni di cui alle premesse, è approvato, a norma degli articoli 10 e 16 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni, il piano particolareggiato n. 18/F di esecuzione, in variante, del vigente piano regolatore generale di Roma per la località Castel Giubileo, adottato dal comune interessato, con deliberazione consiliare n. 223 del 6 febbraio 1973.

Per l'inizio e l'ultimazione delle espropriazioni sono fissati, rispettivamente, i termini di 2 e 4 anni dalla data della presente delibera.

I lavori dovranno avere inizio entro 3 anni ed essere ultimati entro 10 anni dalla data medesima.

Le osservazioni-opposizioni sono decise in conformità a quanto specificato in narrativa.

Il progetto, vistato dall'assessore all'urbanistica, consiste nei seguenti elaborati ed atti:

- 1) tavola 1/2 - Schema di piano particolareggiato nel rapp. 1:10.000;
- 2) tavola 2 - Planimetria catastale - Zonizzazione nel rapp. 1:1.000 e nel rapp. 1:2.000;
- 3) tavola 3 - Rete viaria nel rapp. 1:2.000;
- 4) tavola 4 - Norme tecniche di attuazione;
- 5) tavola 5 - Elenchi catastali delle proprietà;
- 6) tavola 6 - Relazione di previsione delle spese di acquisizione delle aree e sistemazioni generali;
- 7) tavola 7 - Relazione tecnica;
- 8) — zonizzazione indicativa (allegato alla relazione tecnica);
- 9) — deliberazione della giunta municipale n. 2054 del 3 maggio 1974, concernente le controdeduzioni comunali alle osservazioni ed opposizioni presentate;
- 10) — allegato A, alla delibera n. 2054, planimetria catastale - zonizzazione nel rapp. 1:1.000 e nel rapp. 1:2.000;
- 11) — allegato B, alla delibera n. 2054, planimetria catastale - zonizzazione nel rapp. 1:1.000 e nel rapp. 1:2.000;

2) — deliberazione della giunta municipale n. 9165 del 27 ottobre 1976, concernente le controdeduzioni comunali alle modifiche proposte dalla sezione urbanistica regionale;

13) — allegato A, alla delibera n. 9166, planimetria catastale - zonizzazione nel rapp. 1:1.000 e nel rapp. 1:2.000;

14) — allegato B, alla delibera n. 9166, planimetria catastale - zonizzazione nel rapp. 1:1.000 e nel rapp. 1:2.000. X /.

La presente delibera sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

**Il Presidente
FERRARA**

La Commissione di controllo sull'amministrazione regionale ha consentito l'ulteriore corso nella seduta del 4 luglio 1977, verbale 300/157.

DELIBERAZIONE 31 maggio 1977, n. 2295.

Modifica al decreto del Presidente della Giunta regionale 3 luglio 1976, n. 1046, recante norme in materia di disciplina oraria dei negozi e delle altre attività di vendita al dettaglio.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 118 della Costituzione;
Visto l'art. 22, n. 12) dello statuto della Regione Lazio;

Vista la legge 28 luglio 1971, n. 558, concernente la disciplina dell'orario dei negozi e degli esercizi di vendita al dettaglio;

Preso atto della decisione n. 686 dell'8 gennaio 1975 pubblicata il 15 ottobre 1975 con la quale il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha individuato nella Giunta regionale l'organo competente ad emettere atti in materia di disciplina oraria degli esercizi commerciali;

Visti il decreto del Presidente della Giunta regionale 3 luglio 1976, n. 1046, il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 1369 del 27 settembre 1976;

Ritenuto opportuno modificare il citato decreto numero 1046/76 nel senso di far coincidere l'applicazione della disciplina oraria ivi prevista con il periodo dell'anno in cui è in vigore l'ora legale, integrandone, altresì, la normativa in modo da renderla più rispondente alle esigenze della collettività;

Sentiti gli enti e le organizzazioni di cui all'art. 1 della menzionata legge n. 558/1971;

Su proposta dell'assessore all'industria, commercio ed artigianato;

Delibera:

all'unanimità:

Art. 1.

Per tutto il periodo dell'anno in cui è in vigore l'ora legale, l'orario dei negozi e delle altre attività esercenti la vendita al dettaglio situati nel territorio della regione sarà il seguente:

Settore alimentare

apertura antimeridiana	ore 8
chiusura antimeridiana	» 13
apertura pomeridiana	» 17
chiusura pomeridiana	» 20

L'apertura antimeridiana può essere anticipata di mezz'ora per la sola vendita del pane.